



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

## IL CONSIGLIO

- vista la delibera del 09.11.2018 con cui il precedente Consiglio ha disposto la sospensione dell'esame delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio aventi ad oggetto "*ricorso per Cassazione*" in materia di protezione internazionale;
- visto che l'interpello in merito alla questione dei ricorsi per Cassazione in materia di protezione internazionale inviato al CNF -Commissione Difese d'Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato- con mail dell'11.12.2018 e sollecitato con mail del 23.05.2019, non ha avuto risposta;

considerato

che il diritto alla difesa è un diritto costituzionalmente garantito a tutti e per ogni stato e grado del procedimento e che, comunque, il rigetto da parte del Tribunale Ordinario del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale con revoca del gratuito patrocinio non può essere da solo sufficiente a ritenere la richiesta di protezione internazionale "*manifestamente infondata*", per cui la successiva ammissione da parte del C.O.A. non sembra violare il disposto degli artt. 122 e 126 del D.P.R. 115/2002;

considerato, altresì

che, contattati per le vie brevi altri Consigli dell'Ordine, la coordinatrice della Commissione per il Gratuito Patrocinio presso il COA di Ancona ha confermato che le istanze di ammissione relative ai ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale vengono regolarmente esaminate e, ove rispondenti ai requisiti previsti dalla vigente normativa, accolte;



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

## DELIBERA

la revoca della sospensione dell'esame delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio aventi ad oggetto "*ricorso per Cassazione*" in materia di protezione internazionale;

dispone

che le stesse vengano, quindi, regolarmente esaminate e, ove rispondenti ai requisiti di fatto e di diritto previsti dalla vigente normativa, vengano ammesse;

dispone, altresì,

che, stante il lasso di tempo trascorso dalla delibera di sospensione, per tutte le istanze di ammissione al gratuito patrocinio aventi ad oggetto il ricorso per cassazione presentate entro la data del 31.12.2018, sempre verificata la regolarità delle stesse, venga preliminarmente chiesto al richiedente se sussiste ancora l'interesse alla ammissione al gratuito patrocinio e che, in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro due mesi dall'invio della richiesta, le istanze stesse vengano dichiarate "*inammissibili*" e/o venga dichiarato "*il non luogo a provvedere*".

Il Cons. Segretario

Avv. Giacinto Macchiarola

Il Presidente

F/to Avv. Giuseppe De Rubertis